



**COMUNICATO UFFICIALE N. 83**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 267/A, inerente i criteri di tesseramento di calciatrici extracomunitarie per le Società di Serie A Femminile, stagione sportiva 2022/2023.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 267/A

Il Presidente Federale

- tenuto conto della delibera del 9 novembre 2020, con la quale il Consiglio Federale ha confermato l'introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile, a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.;
- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2022/2023, ai sensi dell'art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatrici, cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- ritenuto opportuno assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24 comma 3, dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A Femminile nella stagione sportiva 2022/2023 che, alla data del 30 giugno 2022, avranno due o più calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

- entrambe vadano a sostituire altra loro calciatrice di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che:
  - (i) si trasferisca all'estero, o
  - (ii) il cui vincolo sia scaduto al 30 giugno 2022, o
  - (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2022 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A Femminile nella stagione sportiva 2022/2023 che, alla data del 30 giugno 2022, avranno una sola calciatrice

cittadina di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., tesserata per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

- una vada a sostituire altra loro calciatrice di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che:
  - (i) si trasferisca all'estero, o
  - (ii) il cui vincolo sia scaduto al 30 giugno 2022, o
  - (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2022 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  
- una, senza alcun vincolo di sostituzione di altra calciatrice.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A Femminile nella stagione sportiva 2022/2023 che, alla data del 30 giugno 2022, non avranno calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, entrambe senza alcun vincolo di sostituzione di altra calciatrice.

D) Le calciatrici da sostituire ai sensi delle precedenti lett. A) e B), dovranno essere espressamente indicate dalla società interessata e quelle rientranti nei casi di cui ai punti (i) e (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva.

E) Le nuove tesserate, ai sensi delle precedenti lett. A), B) e C), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A Femminile nella stagione sportiva 2022/2023, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserate provenendo dall'estero.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società partecipanti al Campionato di Serie A Femminile non riguardano le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserate alla data del 30 giugno 2022 in Italia, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per le maggiorenni, a condizione che (i) siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferite da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva, o che (ii) si siano tesserate da minorenni, avvalendosi dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369, della Legge n. 205/2017 o che (iii) si siano tesserate da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che (iv) siano state tesserate, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per le minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G) Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2022/2023.

H) A decorrere dal 1° gennaio 2021 le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e pertanto per il loro tesseramento devono applicarsi le norme di cui al presente provvedimento.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina